



LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA FNOPI

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Norme generali

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Art. 4 – Soggetti legittimati alla richiesta

Art. 5 – Modalità di richiesta e concessione dei contributi ordinari

Art. 6 – Rendicontazione

Art. 7 – Criteri preferenziali per l'attribuzione dei contributi ordinari

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Art. 8 – Soggetti legittimati alla richiesta

Art. 9 – Modalità di richiesta e concessione dei contributi straordinari

Art. 10 – Contributi straordinari concessi su iniziativa della FNOPI

Art. 11 – Modalità di richiesta dei contributi straordinari concessi su iniziativa della FNOPI

CAPO IV – CONTRIBUTI ECCEZIONALI

Art. 12 – Soggetti legittimati alla richiesta

Art. 13 – Tipologia e finalità del contributo

Art. 14 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 15 – Disposizioni finali



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte della FNOPI a favore degli OPI ed eventualmente di soggetti pubblici o privati per iniziative per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale della FNOPI.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende:
 - i. per **contributo ordinario**, un beneficio economico concesso dalla FNOPI, nell'ambito della sua *mission* istituzionale, a favore degli OPI per:
 - a. iniziative in materia di formazione continua;
 - b. iniziative volte a favorire l'efficacia e l'efficienza amministrativa della propria organizzazione;
 - c. iniziative aventi carattere prevalentemente tecnico-scientifico o divulgativo;
 - d. iniziative aventi, comunque, quale finalità il perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'ente;

In ogni caso, le iniziative, comunque denominate, per le quali si richiede la concessione di un contributo ordinario, devono avere attinenza con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali della Federazione.

- ii. per **contributo straordinario**, un beneficio economico concesso dalla FNOPI, a favore di Università, Enti pubblici di ricerca ed altri enti senza finalità di lucro, per progetti, interventi ed iniziative aventi:
 - a. attinenza con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali della Federazione;
 - b. carattere prevalentemente tecnico-scientifico o divulgativo;
 - c. durata definita;
 - d. finalità di interesse pubblico.
- iii. per **contributo eccezionale**, un beneficio economico concesso dalla FNOPI a favore degli OPI, di enti pubblici o di altre organizzazioni senza finalità di lucro in presenza di circostanze eccezionali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali ed altri eventi imprevedibili.

Art. 3 – Norme generali

1. La FNOPI, nell'erogazione dei contributi, osserva i principi di economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza e imparzialità.
2. Le domande di contributo devono essere formulate secondo i modelli all'uopo messi a disposizione dalla Federazione.



3. Il Comitato Centrale, previa istruttoria degli Uffici preposti, approva o dispone il rigetto della domanda di contributo, con delibera motivata.
4. Nei casi di richiesta di concessione di contributi ordinari o straordinari per iniziative per le quali sia stata già presentata richiesta di patrocinio della Federazione, i soggetti beneficiari, salvo diversa indicazione, devono comunicare che l'iniziativa, l'evento, le attività, o il progetto sono realizzati con il contributo della FNOPI utilizzando idonee forme di pubblicità sul materiale promozionale, sulle pagine web dedicate all'iniziativa, etc; resta ferma la possibilità, per la FNOPI, di prevedere ulteriori forme di pubblicità, in raccordo con il soggetto beneficiario.
5. Sono escluse le iniziative in contrasto con le finalità istituzionali della Federazione e/o promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni che rappresentino specifiche categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda, autofinanziamento e proselitismo o che, comunque, abbiano carattere sindacale.
6. Le risorse destinate alla concessione dei contributi sono fissate nel bilancio annuale di previsione.
7. I contributi saranno concessi al ricorrere dei requisiti di cui alle presenti Linee Guida ed in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse di cui al precedente comma 6.

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Art. 4 – Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a presentare la domanda di concessione di contributo ordinario esclusivamente gli Ordini delle Professioni Infermieristiche – OPI.

Art. 5 – Modalità di richiesta e concessione dei contributi ordinari

1. La domanda di concessione del contributo ordinario, redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Federazione, deve contenere:
 - a) una dettagliata illustrazione dell'iniziativa, da cui emerga la coerenza della stessa con le finalità di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida;
 - b) l'indicazione delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e per le quali si richiede il contributo economico ordinario;
 - c) l'impegno a depositare una dettagliata relazione o rendiconto analitico dell'iniziativa al termine della stessa ovvero a intervalli predeterminati - qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa o dalla Federazione stessa - e a non modificare le finalità dell'iniziativa né il programma di spesa;
 - d) l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque variazione rispetto alle indicazioni fornite;
 - e) l'accettazione espressa che, in caso di violazione degli impegni assunti, la FNOPI potrà esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero la restituzione del controvalore del vantaggio economico attribuito, salvi gli eventuali ulteriori danni.



2. La richiesta di concessione del contributo ordinario riguardante l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, co. 1, punto i, lett. a), c) e d) deve pervenire all'indirizzo PEC della Federazione con congruo anticipo e, comunque, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento.
3. Il contributo ordinario è concesso con delibera del Comitato Centrale.
4. Il contributo massimo concesso dalla FNOPI è determinato, in via discrezionale, dal Comitato Centrale in considerazione della natura e della tipologia dell'iniziativa per la quale si richiede il beneficio economico.

Art. 6 – Rendicontazione

1. I soggetti destinatari del contributo ordinario sono tenuti a produrre una dettagliata e documentata relazione dell'iniziativa al termine della stessa ovvero a intervalli predeterminati, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa ovvero sia richiesto dalla Federazione, da cui sia possibile evincere il rispetto degli impegni assunti al momento della richiesta.
2. In caso di mancata presentazione delle relazioni e dei rendiconti ovvero laddove dal loro esame emerga la violazione degli impegni assunti, la FNOPI può esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero richiedere eventuali ulteriori danni.

Art. 7 – Criteri preferenziali per l'attribuzione dei contributi ordinari

1. Costituiscono criteri preferenziali per la concessione dei contributi ordinari:
 - a. rilevanza scientifica internazionale o nazionale dell'evento;
 - b. risonanza mediatica a livello nazionale o regionale;
 - c. originalità e innovatività dell'iniziativa;
 - d. presenza di relatori infermieri;
 - e. incisività della misura di efficientamento dell'organizzazione degli OPI.
2. La Federazione concede i contributi ordinari fino all'esaurimento dei fondi previsti in bilancio.

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Art. 8 – Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a presentare la domanda di concessione di contributo straordinario i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, punto ii, delle presenti Linee Guida.
2. È, in ogni caso, vietata la richiesta di concessione del contributo straordinario da parte di organizzazioni politiche e loro articolazioni, nonché da organizzazioni sindacali o, comunque, che svolgano attività di natura sindacale.



Art. 9 – Modalità di richiesta e concessione dei contributi straordinari

2. La domanda di concessione del contributo straordinario, redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Federazione, deve contenere:
 - a) una dettagliata illustrazione dell'iniziativa, da cui emerga la coerenza della stessa con le finalità di cui all'art. 2;
 - b) l'indicazione delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e per le quali si richiede il contributo economico straordinario;
 - c) l'impegno a depositare una dettagliata relazione o rendiconto analitico dell'iniziativa al termine della stessa ovvero a intervalli predeterminati - qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa o dalla Federazione stessa - e a non modificare le finalità dell'iniziativa né il programma di spesa;
 - d) l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque variazione rispetto alle indicazioni fornite;
 - e) l'accettazione espressa che, in caso di violazione degli impegni assunti, la FNOPI potrà esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero la restituzione del controvalore del vantaggio economico attribuito, salvi gli eventuali ulteriori danni.
5. La richiesta di concessione del contributo straordinario riguardante l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, co. 1, punto ii, deve pervenire all'indirizzo PEC della Federazione con congruo anticipo e, comunque, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento.
6. Il contributo straordinario è concesso con apposita delibera del Comitato Centrale.
7. Il contributo massimo concesso dalla FNOPI è determinato, in via discrezionale, dal Comitato Centrale in considerazione della natura e della tipologia dell'iniziativa per la quale si richiede il beneficio economico.
8. La richiesta deve essere corredata da una relazione descrittiva delle attività, comunque denominate, da realizzare, dal quadro economico e dal cronoprogramma ed è soggetta agli obblighi di cui al precedente art. 6 delle presenti Linee Guida.

Art. 10 – Contributi straordinari concessi su iniziativa della FNOPI

1. La Federazione si riserva la possibilità di concedere contributi straordinari per eventuali iniziative e/o progetti di ricerca di particolare interesse per la categoria infermieristica o in ogni caso di pregevole valenza in relazione alla mission istituzionale della FNOPI.
2. La concessione di tali contributi straordinari è subordinata alla pubblicazione di appositi avvisi, da parte della Federazione, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
3. Negli avvisi sono individuate le caratteristiche delle iniziative per le quali la FNOPI intende concedere il proprio contributo e sono precisati, altresì, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, secondo i principi di partecipazione, economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza e imparzialità. Nei predetti avvisi vengono definiti, inoltre, i criteri per la presentazione di una relazione conclusiva del progetto e/o iniziativa comunque denominata e delle modalità di rendicontazione.



4. Il Comitato Centrale procede alla valutazione delle domande pervenute, secondo i criteri fissati nell'avviso di cui al precedente comma 3.
5. All'esito dell'istruttoria, il Comitato Centrale provvede all'accoglimento o al rigetto della richiesta, nei termini fissati nell'avviso, con delibera motivata.

Art. 11 – Modalità di richiesta dei contributi straordinari concessi su iniziativa della FNOPI

1. L'istruttoria per la concessione di benefici viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, da parte del Legale Rappresentante dell'ente richiedente utilizzando apposito modello allegato negli avvisi di riferimento, entro il termine e nelle modalità ivi stabilite.
2. Fermo quanto stabilito negli appositi avvisi, la richiesta di concessione del contributo straordinario dovrà essere corredata da una relazione descrittiva delle attività, comunque denominate, da realizzare, dal quadro economico e dal cronoprogramma.
3. Gli avvisi pubblicati dalla FNOPI per la concessione dei contributi straordinari devono contenere l'importo complessivamente stanziato nonché l'indicazione del contributo massimo erogabile per ciascuna iniziativa.

CAPO IV – CONTRIBUTI ECCEZIONALI

Art. 12 – Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a presentare la domanda di concessione di contributo eccezionale i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, punto iii, delle presenti Linee Guida.

Art. 13 – Tipologia e finalità del contributo

1. Il Comitato Centrale con propria deliberazione può decidere l'assegnazione di contributi per programmi, iniziative, eventi, interventi resisi necessari a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali e imprevedibili.
2. Il contributo eccezionale è concesso con delibera del Comitato Centrale.
3. Il contributo massimo concesso dalla FNOPI è determinato discrezionalmente dal Comitato Centrale sulla base delle peculiarità dell'intervento per il quale si richiede il contributo eccezionale.

Art. 14 – Modalità di presentazione della domanda

1. Le modalità di richiesta di contributo e di rendicontazione a cui sono tenuti gli OPI proponenti sono meglio dettagliate nelle Linee operative che saranno predisposte dalla FNOPI sulla base del singolo evento calamitoso o imprevedibile determinatosi.



Art. 15 – Disposizioni finali

1. Le presenti Linee Guida sono approvate con delibera del Comitato Centrale n° 24 del 25 gennaio 2024 ed entrano in vigore dal 01.03.2024.